

**ORDINANZA ELETTORALE: ELEZIONE DEL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI  
ARTI E TURISMO**

**IL RETTORE**

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni e in particolare l'art. 27 e seguenti;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento elettorale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, emanato con Decreto Rettorale n. 12700 in data 22 settembre 2003 e successive modificazioni e in particolare l'art. 11 e seguenti;
- VISTO** il precedente Decreto Rettorale n. 18325 in data 10 ottobre 2018 con il quale il Prof. Vincenzo Trione è stato nominato Preside della Facoltà di Arti, turismo e mercati dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2021;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 18874 del 21 aprile 2020 con il quale è stata deliberata la nuova denominazione della Facoltà di Arti, turismo e mercati in Facoltà di Arti e turismo;
- CONSIDERATA** la necessità di avviare il procedimento elettorale relativamente alla carica di Preside della Facoltà di Arti e turismo per scadenza naturale del mandato

**ORDINA**

1. È dato avvio al procedimento elettorale relativo alla elezione del Preside della Facoltà di Arti e turismo per il triennio accademico 2021/2022-2023/2024 a far tempo dal 1 novembre 2021 e sino al 31 ottobre 2024.
2. Il Consiglio della Facoltà di Arti e turismo ai sensi dell'art. 11, comma 2 del vigente Regolamento elettorale, è pertanto invitato a formulare al Senato Accademico la composizione della terna di docenti, costituenti l'elettorato passivo. La terna dei docenti è costituita da coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuati tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, afferenti alla Facoltà interessata e costituenti l'elettorato passivo. Ai sensi dell'art. 27, comma 2 del vigente Statuto di Autonomia, l'elettorato attivo è attribuito al Consiglio della Facoltà nella composizione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 28, comma 3 dello Statuto di Autonomia e, precisamente, ai:
  - a) professori di ruolo di prima e seconda fascia;
  - b) professori aggregati;
  - c) ricercatori e i ricercatori a tempo determinato.

La votazione si svolge a scrutinio palese. Delle operazioni di voto è redatto un apposito verbale, allegato al verbale della seduta del Consiglio della Facoltà.

3. Non possono essere nominati nella terna i docenti di I fascia collocati in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'incompatibilità di cui al comma quattro, lettera a) dell'art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'art. 4 della Legge 18 marzo 1989, n. 118 non opera qualora l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento elettorale, qualora il Consiglio della Facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla data della presente ordinanza, e cioè **entro le ore 16.30 del 24 settembre 2021** ovvero proceda alla formulazione di una terna incompleta, il Senato Accademico procederà alla designazione del Preside fra tutti gli aventi diritto.
5. Il Senato Accademico a sua volta esercita l'elettorato attivo nella composizione prevista dallo Statuto con tutti i suoi componenti aventi voto deliberativo e precisamente:
  - a) dal Rettore;
  - b) dal Pro Rettore Vicario;
  - c) dai Presidi di Facoltà;
  - d) dal Rettore Emeritoinsediati alla data della riunione del Senato Accademico stesso.
6. La convocazione elettorale del Senato Accademico è costituita dalla lettera di convocazione assembleare, a firma del Rettore, con l'indicazione dell'apposito punto all'ordine del giorno. La convocazione elettorale può avvenire anche nel corso di una convocazione ordinaria: l'adunanza è valida se al punto è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese. Nella votazione del Senato, in caso di parità di voti, il voto del Rettore vale, come di norma, doppio. Il seggio elettorale è composto nel corso della seduta, nell'ambito del Senato Accademico, ed è costituito dal Rettore e da due componenti il Senato, scelti tra i presenti, di cui uno con funzioni di Segretario: di tutte le operazioni di voto e scrutinio è redatto un apposito verbale, allegato al verbale della seduta del Senato Accademico. Le modalità operative sono determinate dal Senato Accademico stesso.
7. In prima elezione è eletto il candidato che consegue la maggioranza assoluta (metà più uno dei voti degli aventi diritto). In caso di mancato raggiungimento del quorum, si procede al ballottaggio (a maggioranza relativa) fra i primi due candidati per numero di voti. Il ballottaggio sarà tenuto immediatamente durante la stessa seduta oppure in altra seduta del Senato Accademico da tenersi entro 15 giorni dallo scrutinio, con convocazione riportante l'indicazione dell'apposito punto all'ordine del giorno. A parità di voti è accordata la preferenza al candidato con maggiore anzianità di ruolo. In caso di ulteriore parità è privilegiato il candidato anagraficamente più anziano.
8. Il Rettore proclama l'esito delle votazioni al quale viene data adeguata pubblicità, anche mediante affissione all'Albo dell'Università, pubblicazione sul portale e sulla Intranet di Ateneo. Il Preside di Facoltà è nominato con Decreto del Rettore.
9. Il Rettore ha facoltà di istituire una Commissione elettorale di verifica di eventuali contestazioni, composta dal Rettore stesso, da un professore di I fascia scelto tra coloro che non godano dell'elettorato passivo e dal Direttore Generale con funzioni di Segretario. La Commissione opera solo in caso di necessità.
10. In ogni procedura richiesta per lo svolgimento delle elezioni dei Presidi di Facoltà, il Rettore è assistito, per ogni necessità, dal Direttore Generale.

11. Dell'emanazione della presente ordinanza è data tempestiva comunicazione a tutta la comunità universitaria anche attraverso il portale e la Intranet di Ateneo.

Milano, 10 settembre 2021

Reg.to al n. 19420

IL RETTORE  
Prof. Gian Battista CANOVA

